

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 204/2022**dell'8 luglio 2022****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/621]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per quanto riguarda le frequenze per i controlli fisici su alcuni prodotti composti che entrano nell'Unione ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 11b (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31q (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

"- **32021 R 1756:** Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27)."
2. Al testo dell'adattamento di cui ai punti 11b (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e 31q (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è aggiunto quanto segue:

"i) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021."

⁽¹⁾ GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 453 del 17.12.2021, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 433 del 6.12.2021, pag. 5.

3. Ai punti 11br (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, e 31qr (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione) del capitolo II è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32021 R 2141**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 della Commissione, del 3 dicembre 2021 (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 5).”

4. Dopo il punto 11d (Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:

”11e. **32021 R 2244**: Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi (GU L 453 del 17.12.2021, pag. 1).”

5. Dopo il punto 31s (Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione) del capitolo II è inserito il seguente punto:

”31 t. **32021 R 2244**: Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi (GU L 453 del 17.12.2021, pag. 1).”

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 164 (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

”- **32021 R 1756**: Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27).”

2. Nel testo di adattamento del punto 164 (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

”i) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021.”

3. Al punto 164r (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32021 R 2141**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 della Commissione, del 3 dicembre 2021 (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 5).”

4. Dopo il punto 164z (Regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione) è inserito il punto seguente:

”164za. **32021 R 2244**: Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi (GU L 453 del 17.12.2021, pag. 1).”

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2021/1756, del regolamento delegato (UE) 2021/2244 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.